

N. R.G. 47792/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Massimo Crescenzi	Presidente
Vittorio Contento	Giudice
Cecilia Pratesi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47792/2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. LAURA FURNO;
PARTE ATTRICE

contro

COMUNE DI TORINO, con il patrocinio degli avv.ti. MASSIMO COLARIZI
ANTONIETTA ROSA MELIDORO e SUSANNA TUCCARI;

Ministero degli Interni - contumace

PARTI CONVENUTE

con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha introdotto il presente giudizio per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ex art. 4, co. 2, della Legge n.91/1992, rifiutatagli dal Comune di Torino sul presupposto della mancanza di alcuni dei requisiti di legge. L'attore, nato a Torino il 30 marzo 1994 da madre di nazionalità nigeriana, alla nascita era stato riconosciuto unicamente dalla medesima, non residente regolarmente in Italia; il bambino, affetto da gravissimi problemi di salute, era stato trattenuto in Italia ed affidato dal Tribunale dei Minori alla cura ed all'assistenza dei Servizi Sociali; raggiunta la maggiore età aveva presentato istanza di acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della Legge n. 91/1992, respinta dal Comune (Ufficio Cittadinanze).

Il Comune di Torino convenuto in giudizio unitamente al Ministero degli Interni, oltre a contestare il merito della richiesta, ha sollevato in via preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che il Sindaco è autorità competente a ricevere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana unicamente nella sua qualità di Ufficiale di Governo. L'osservazione appare pertinente, e deve pertanto ritenersi che nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione la legittimazione passiva appartenga esclusivamente



allo Stato; è vero anche che si tratta di soggetto nei cui confronti l'attore non ha proposto alcuna domanda, essendosi limitato a proporre la domanda di accertamento dello status e a notificare il relativo atto di citazione al Sindaco di Torino in qualità di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile.

Il Ministero dell' Interno, effettivo legittimato passivo, è rimasto invece contumace.

Secondo l'art. 4.2 Legge n. 91/1992, art, 4, co. 2, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Secondo la Circolare del Ministero dell'Interno n. K 64.2/13 , n. 22/07 del 7 novembre 2007, prodotta dal Comune e posta a base del diniego di cui qui si discute, il periodo di residenza cui la norma fa riferimento, è da considerarsi come "residenza legale". L'attore, nella specie, non era munito di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori)" insieme con la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza, fin dal momento della sua nascita, posto che i genitori stessi non risultavano al tempo regolarmente residenti in Italia.

Dal tenore della stessa circolare menzionata dall'autorità comunale, emerge tuttavia come secondo la linea interpretativa ritenuta preferibile " l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92 ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.)"

L'autorità amministrativa non ha tenuto conto di tali linee guida, arrestando la propria valutazione al rilievo formale della tardiva iscrizione del minore nelle liste anagrafiche, ed al rilascio in suo favore del permesso di soggiorno solo a distanza di 6 mesi dalla nascita.

Ebbene, l'attore documenta di essere nato a Torino il 30 marzo 1994; dal provvedimento del 27 aprile 1994 del Tribunale per i Minorenni di Torino, risulta che egli già dalla nascita fosse stato segnalato ai servizi sociali in ragione delle sue precarie condizioni di salute, certificate da un presidio ospedaliero locale, che richiedevano una prolungata ospedalizzazione, con necessità di cure prevedibilmente illimitate. Si dava atto che la situazione di pregiudizio in cui il bambino versava imponeva un provvedimento di protezione, ed i servizi sociali vennero investiti del compito di seguirne la cura e sostenerlo. La documentazione ospedaliera attesta che egli venne ricoverato già dalla nascita e dimesso una prima volta nel giugno 1994; un secondo ricovero viene documentato il 20 agosto 1994, ed un terzo il 19 settembre dello stesso anno, epoca del rilascio del suo primo permesso di soggiorno (21.9.1994); la sua iscrizione nelle liste anagrafiche risale al febbraio 1995, quando il bambino aveva meno di un anno, era affidato ai servizi sociali ed aveva già subito tre ricoveri, oltre a necessitare di cure continue; da allora, secondo le risultanze anagrafiche, il minore risulta avere costantemente mantenuto la propria residenza in Italia.

Si ritiene che tali risultanze comprovino ampiamente *l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica* (per riprendere il tenore della circolare menzionata dalla autorità comunale). Con riguardo invece alla regolarizzazione del suo soggiorno, intervenuta non alla nascita ma quando il piccolo aveva 6 mesi, è opportuno sottolineare - come rileva



la difesa attorea – che l'art. art. 33 del d.l. 69/2013 (articolo intitolato Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia) ha disposto espressamente che “ *Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni (...) idonea documentazione.*”; ebbene è chiaro che il piccolo Uyi Omoruyi, nato in Italia da genitore straniero chiaramente non in condizione di curare i suoi interessi (come provano i successivi interventi del TM), non può vedersi pregiudicare il diritto all'ottenimento della cittadinanza italiana per il solo fatto che la regolarizzazione della sua presenza in Italia sia intervenuta non direttamente alla nascita ma a 6 mesi di distanza, ad opera delle autorità che lo avevano preso in carico, tanto più in quanto le condizioni per tale presa in carico (e per la regolarizzazione che ne sarebbe inevitabilmente conseguita) erano evidentemente mature sin dal momento della nascita, attesa la gravità della sua situazione personale.

Premesso che non si rinviene nell'ordinamento una norma primaria che autorizzi a ritenere che la residenza legale coincida con la residenza anagrafica, non può, inoltre, prescindersi dall'osservazione dell'esistenza nell'ordinamento nazionale e sovranazionale di principi ed orientamenti giurisprudenziali che depongono per una disciplina peculiare della residenza del minore:

- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile hanno il c.d. domicilio di soccorso, indicandosi con tale termine la dimora di fatto, ad esempio presso la casa famiglia in cui vengono collocati;
- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre a norma dell'art.343 c.c. presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari ed interessi del minore, riprendendo il concetto civilistico di residenza e domicilio ex art.43 c.c.;
- nella giurisprudenza in materia di diritti dei minori la residenza anagrafica è mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale del minore <La dimora abituale del minore, intesa come effettivo e stabile centro d'interessi del minore è il criterio privilegiato di riferimento nel diritto minorile (Cass. ord. 4.12.2012) ed è legato alle scelte di vita e di lavoro del genitore con il quale il minore vive in relazione al c.d. diritto di custodia o di affidamento>;
- in tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 8 del Regolamento (CE) del 27 novembre 2003, n. 2201 dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, unicamente al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto;
- dal testo dell'art.3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e dell'art.19, 2° co., lett.A del D. Lgs. n.286/98, che vieta espressamente l'espulsione del minore straniero, può desumersi il principio generale secondo il quale la residenza del minore in uno Stato è sempre legale, a meno che non si tratti di minore illecitamente trasferito.

Va considerato, dunque, che la fonte primaria (art. 4, 2° Co., L.n.91/92) richiede la residenza legale e che la residenza legale non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori. Le fonti secondarie, ossia il D.P.R. n.572/93 (che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi



dell'art.25 della L.91/92, non può introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone già in dettaglio) e le Circolari ministeriali, richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i suindicati principi di normazione primaria e sovranazionale ed, in applicazione dell'art.4 delle Disposizioni preliminari al codice civile, possono essere disapplicate dal giudice.

Nessun rilievo assumono i richiami della difesa del Comune alla discrezionalità di cui l'amministrazione gode in merito alla valutazione dello stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, posto che la giurisprudenza a tal fine citata(T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 09 giugno 2014, n. 6087), si riferisce al diverso caso di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 l. 91/92, per la quale entrano effettivamente in gioco una serie di valutazioni discrezionali della PA , come si evince sia dall'uso dell'espressione "lo straniero può ottenere la cittadinanza" in luogo dell'espressione "diviene cittadino" utilizzata dall'art. 4 comma 2, sia dalla introduzione di una serie di cause ostative (alcune delle quali solo discrezionalmente valutabili) che precludono la possibilità di acquisto della cittadinanza per matrimonio (art. 5).

Tanto premesso, il Collegio ritiene sussistenti tutti i requisiti previsti dall'art.4, 2° co., L.n.91/92 per il riconoscimento in favore dell'attore dello status di cittadino italiano.

La peculiarità del procedimento nel quale la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia contrapposta ad una amministrazione statale, ed il rilievo per cui nessuna domanda risulta formulata nei confronti del Comune di Torino, inducono a dichiarare compensate tra tutte le parti in causa le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara che ~~Luigi Crescenzi~~ nato a Torino il 30.3.1994 è cittadino italiano;
- ordina alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.

Il giudice est.
Cecilia Pratesi

Il Presidente
Massimo Crescenzi

